



Copia

COMUNE DI TOLLEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 14 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato su determinazione del Sindaco previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ACQUADRO PIER GIUSEPPE - Sindaco	Si
2. ZEN SERGIO - Vice Sindaco	Si
3. DELLA BARILE GIACOMO - Assessore	Giust.
4. COPPA GIANLUCA - Consigliere	Si
5. BERARDI GIANFRANCO - Consigliere	Si
6. RIGHINI SARA - Consigliere	Si
7. DEMARCHI ENRICO - Consigliere	Si
8. CRAVEIA SIMONA - Consigliere	Giust.
9. LESCA DAVIDE - Consigliere	Si
10. CAPUTO ENRICO - Consigliere	Si
11. NEGRO LUCREZIA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Tra gli assenti sono giustificati i sigg.: Berardi Gianfranco e Craveia Simona
Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Signor FONTANELLA Dott. Franco .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ACQUADRO PIER GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

Art. 49, 1 comma, del D.L.gvo 18\08\2000, n. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrazione Generale, vista la proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza.

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to :

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
F.to : PIZZOGLIO Rag. Davide

Il Responsabile del Settore, o il Segretario Comunale in sua assenza, ha espresso il seguente parere tecnico

PARERE

Il Responsabile del Settore
F.to :

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla

base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013 e che successivamente il D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha abrogato tale comma e ha previsto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 31.07.2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto art. 107 del D.L. n. 18/2020, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il

prossimo 31 dicembre, in quanto l'emergenza Covid-19 ha rallentato le operazioni del gestore per la fornitura dei dati per l'elaborazione del nuovo Pef propedeutico per l'applicazione delle nuove tariffe della Tari 2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTI il documento unico di Programmazione semplificato e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 16.12.2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/2012 che così recita: " Su ogni proposta di deliberazione sottoposto alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 9 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare per il 2020 le stesse tariffe TARI del 2019 ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 così come riepilogate nell'allegato A) unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:
 - * stabilire che l'importo dovuto sia ripartito in 3 (tre) rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
 - 16 settembre 2020
 - 16 novembre 2020
 - 16 febbraio 2020
 - con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16 settembre 2020);
 - *stabilire che alle attività economiche che maggiormente hanno risentito dell'emergenza covid-19 come indicate da allegato B) unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, verrà inviato l'avviso di pagamento Tari con termine di versamento in unica soluzione entro il 16.02.2021;
4. di rinviare a successivo separato atto l'adozione del Piano Economico Finanziario 2020 elaborato secondo il metodo MTR-ARERA entro il termine del 31 dicembre 2020;
5. di riservarsi, ai sensi delle legge 241/90 eventuali azioni di autotutela nel caso di mutamento della legislazione incidente sul presente atto;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
9. in base alla Legge 15/05 e al Decreto Legislativo 140/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della regione Piemonte al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

SUCCESSIVAMENTE

In relazione alla necessità urgenti di dare applicazione al presente provvedimento idoneo alla gestione delle risorse dichiara con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000.

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la sig.ra Magliola Renata nella sua qualità di responsabile Settore Amministrazione Generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to : ACQUADRO PIER GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.to : FONTANELLA Dott. Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.R.P. 214

Il sottoscritto Segretario Comunale su attestazione del Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23-giu-2020, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

Tollegno, li 23-giu-2020

Il Messo Comunale

F.to : Germanetti Roberto

Il Segretario Comunale

F.to : FONTANELLA Dott. FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall' affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.gvo 18-08-2000 N. 267, il _____

Tollegno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Fontanella Dott. Franco)

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio:

attesta

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgvo 18.08.2000 n. 267) in data 15/06/2020.

Tollegno, li 15/06/2020

Il Segretario Comunale

F.to: (Fontanella Dott. Franco)

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D.L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1;
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;
è stata trasmessa con elenco n. ____, Prot. ____ del _____ ed è pervenuta all'organo di controllo in data _____ prot. _____ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno _____;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data _____ prot. _____ è divenuta esecutiva in data _____ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. _____ in data _____ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° comma, del D.Lgvo 18-08-2000 n. 267, il _____.

Il Segretario Comunale

F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tollegno, li 23/06/2020



Il Segretario Comunale

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	1,00792	0,84665	1,00	364,22240	0,15447	56,26143
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,00792	0,98776	1,60	364,22240	0,15447	90,01829
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,00792	1,08855	2,00	364,22240	0,15447	112,52287
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	1,00792	1,16919	2,40	364,22240	0,15447	135,02744
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	1,00792	1,24982	2,90	364,22240	0,15447	163,15816
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	1,00792	1,31030	3,40	364,22240	0,15447	191,28888

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,68833	0,35105	3,20	0,16086	0,51475
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,68833	0,55066	6,55	0,16086	1,05363
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,68833	0,43365	5,20	0,16086	0,83647
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,68833	0,20650	3,20	0,16086	0,51475
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,68833	0,91548	10,93	0,16086	1,75820
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,68833	0,62638	7,49	0,16086	1,20484
107-Case di cura e riposo	0,95	0,68833	0,65391	7,82	0,16086	1,25793
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,68833	0,77781	11,00	0,16086	1,76946
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,68833	0,39923	7,00	0,16086	1,12602
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,68833	0,76405	10,00	0,16086	1,60860
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,68833	1,04626	10,00	0,16086	1,60860
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,68833	0,71586	11,00	0,16086	1,76946
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,68833	0,79846	11,00	0,16086	1,76946
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,68833	0,62638	11,00	0,16086	1,76946
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,68833	0,75028	11,00	0,16086	1,76946
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,68833	3,33152	20,00	0,16086	3,21720
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,68833	2,50552	20,00	0,16086	3,21720
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,68833	1,63823	20,00	0,16086	3,21720
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,68833	1,79654	21,41	0,16086	3,44401
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,68833	4,17128	25,00	0,16086	4,02150
121-Discoteche, night club	1,64	0,68833	1,12886	13,45	0,16086	2,16357

Attività maggiormente penalizzate da emergenza covid-19

Le aziende individuate dall'ente tra le ditte individuali, le società di persone, le s.r.l., le cooperative, le associazioni, ecc., con l'esclusione delle Società per azioni e di quelle che nel territorio comunale dispongono solamente di depositi o magazzini, che beneficeranno dello spostamento del termine di pagamento della Tari anno 2020 al 16.02.2021, sono quelle che hanno tutti i codici Ateco, come da Camera di Commercio, rientranti tra quelli obbligati alla chiusura dai vari D.P.C.M. emanati in seguito all'emergenza Covid-19, come di seguito elencate:

- servizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie anche da asporto, bar, ecc.)
- ricettivi e turistici (alberghi, bed & breakfast, ecc.)
- servizi alla persona (parrucchieri uomo-donna, estetisti, ecc.)
- sportivi (Stadi, bocciodromi, palestre, ecc.) e ricreativi (associaz.culturali e ricreative, ecc.)
- negozi al dettaglio non alimentari (mobilifici, fioristi, mercerie, ecc.)
- agenzie immobiliari e di mediazione immobiliare
- agenti di commercio
- artigianali e commerciali nella lavorazione del tessile, edilizia, ecc.
- commercio ambulante

